

Publicato il 27/04/2022

N. 00400/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2017, proposto da

-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Rabino, Sabrina Gonella, con domicilio eletto presso l'avvocato Enrico Rabino in Torino, via P. Palmieri, n. 40;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Asti, notificato il successivo 20 marzo 2017, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo,

nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Asti, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l'illegittimità per violazione di legge in relazione agli articoli 11, 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di respingere il ricorso perché infondato e depositando gli atti inerenti al procedimento di che trattasi.

All'udienza pubblica del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene di non accogliere l'istanza istruttoria del ricorrente poiché, come emerge nella parte in fatto, l'Amministrazione resistente ha provveduto a depositare in giudizio gli atti inerenti il procedimento di che trattasi.

Con un unico motivo di gravame, il ricorrente, in sintesi, sostiene che nella fattispecie non vi erano elementi, anche solo probabilistici, che facessero presumere il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per detenere armi e dell'affidamento di non abusarne.

Il ricorrente sostiene che mancava la prova o anche solo la prognosi della sua scarsa affidabilità e dell'assenza della buona condotta.

La mancanza di istruttoria, secondo il ricorrente, si riverbera sulla motivazione dei provvedimenti che si appaleserebbe priva di legittimo fondamento ed insufficiente laddove non esplicherebbe come dagli episodi contestati possa farsi discendere una prognosi di pericolosità per la pubblica sicurezza.

In via preliminare, il Collegio evidenzia che l'adozione del provvedimento impugnato è stata effettuata nell'esercizio dell'ampia potestà discrezionale riservata all'Autorità di polizia, avuto riguardo all'interesse pubblico specifico (tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) dalla stessa persecuito.

L'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (sul punto, Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398).

Il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (sul punto, vedasi Con. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270).

Pertanto, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.

In particolare, l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall'esito del giudizio penale (sul punto, tra le tante, T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 2 marzo 2016, n. 1139).

Ebbene, il provvedimento impugnato riporta il contenuto della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Asti, nella quale si fa espresso riferimento all' "esistenza di rapporti oltremodo tesi tra le parti", elemento che sorregge la motivazione del diniego dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, si deve ritenere che il ricorso sia infondato, poiché il provvedimento impugnato risulta essere sufficientemente motivato laddove fa riferimento appunto all'esistenza di rapporti oltremodo tesi tra le parti.

Questo Collegio ritiene pertanto che la valutazione effettuata nel suo complesso dall'Amministrazione resistente non sia né immotivata, né irragionevole.

Il Collegio rammenta che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 690), l'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui "*i provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati*" (T.A.R. Milano, sez. I, 7 aprile 2014, n. 911; T.A.R. Pescara, sez. I, 3 giugno 2014, n. 247; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 12 febbraio 2018, n. 118).

Il Collegio inoltre ricorda che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto ma rappresenta un'eccezione al normale divieto di portare armi, consentita soltanto se vi è la completa sicurezza del loro "buon uso".

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si ritiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo per i profili dedotti.

Il Collegio ritiene che l'esistenza di rapporti oltremodo tesi tra le parti, sulla quale sostanzialmente si fonda il provvedimento di diniego, sia da sola sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato.

Non si ravvisa pertanto né un difetto di istruttoria, né un difetto di motivazione.

In conclusione, il ricorso è respinto perché infondato.

La controversia nel suo complesso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Proserpi, Presidente

Flavia Risso, Consigliere, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Referendario

L'ESTENSORE
Flavia Risso

IL PRESIDENTE
Raffaele Prospero

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.